



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF103
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 2

OGGETTO	COMPENSAZIONE INCENTIVO ROTTAMAZIONE CAMPER
RIFERIMENTI	ART. 1 CO. 85 E 86 L. 208/2015; RIS. AG. ENTRATE N. 48/E DEL 10.04.2017
CIRCOLARE DEL	06/06/2017

COMPENSAZIONE DEL CREDITO PER ROTTAMAZIONE CAMPER

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48 del 10 aprile scorso ha

- istituito il **codice tributo, "6875"**;
- che devono **utilizzare i concessionari di camper**

per recuperare l'incentivo statale offerto, in nome della salvaguardia dell'ambiente, a chi ha sostituito autocaravan di classe "euro 0, 1 e 2", con altri nuovi, appartenenti, come minimo, alla categoria "euro 5". Il contributo, fino a un massimo di 8.000 euro, è stato riconosciuto per gli acquisti effettuati nel 2016 e con immatricolazione non oltre il 31 marzo 2017.

Lo sconto viene applicato direttamente dal venditore, che ora può recuperarlo con un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite F24 da trasmettere esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

PREMESSA

L'incentivo, introdotto all'insegna della salvaguardia dell'ambiente, è circoscritto alla sostituzione degli autocaravan di classe "euro 0, 1 e 2", con camper nuovi, appartenenti, come minimo, alla categoria "euro 5".

INCENTIVO

- Il contributo, pari a 8.000 euro, è previsto per gli acquisti effettuati nell'anno 2016 e per i mezzi immatricolati (per la prima volta sia in Italia che all'estero) entro il 31/03/2017.
- Nell'atto di compravendita occorre specificare che il cliente usufruisce dell'incentivo.
- E' necessario la consegnare, al momento dell'acquisto, del camper da demolire.
- L'intestazione del camper da demolire deve risultare, dal almeno un anno, a nome dell'acquirente del nuovo o di un suo familiare convivente o utilizzatore in caso di locazione finanziaria.



Nota: Inizialmente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M, 13.09.2016 il contributo riconosciuto era pari a 5.000 €. Successivamente il contributo è stato aumentato, a decorrere dal 17.11.2016, a € 8.000 dal DM 16.11.2016 considerato che "a seguito di una verifica del costo e del numero di immatricolazioni annue dei veicoli in argomento, il contributo individuato dal richiamato decreto è apparso insufficiente ad incentivarne la sostituzione mediante demolizione".

PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO

I concessionari che aderiscono all'operazione devono **registrarsi** all'apposita piattaforma informatica istituita presso il Mit, attraverso la quale potranno prenotare, su richiesta del cliente, il contributo, utilizzando la procedura disponibile sul sito "www.il portale dell'automobilista.it".

La prenotazione avviene per ordine cronologico e la transazione va confermata entro novanta giorni.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Il venditore ha quindici giorni di tempo dalla consegna del veicolo nuovo per portare il camper “inquinante” alla demolizione, altrimenti il contributo è perso.

RECUPERO DEL CONTRIBUTO

- Se l'operazione si conclude, il venditore recupera gli 8.000 euro di sconto anticipati con un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite F24
- Il ministero dei Trasporti trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari del contributo e la quota a ognuno assegnata, le eventuali modifiche e revoche e le richieste di radiazione per demolizione presentate allo sportello telematico dell'automobilista
- L'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo di ogni anno, comunica al Mit i nominativi dei concessionari che hanno usufruito del credito nell'anno precedente
- Effettuati i controlli, in caso di indebita fruizione per il non rispetto di una delle condizioni previste, il credito viene naturalmente revocato

Un avviso pubblicato sul sito del Mit comunica l'avvio delle prenotazioni e la loro conclusione per esaurimento delle somme stanziare. Vengono, inoltre, pubblicate, periodicamente, le informazioni sull'andamento della misura e sulla disponibilità dell'apposito fondo.

UTILIZZO MEDIANTE F24

Con la Risoluzione 48/E del 10.04.2017 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo** da indicare nel modello F24, per utilizzare il credito d'imposta:

⇒ **6875** Credito d'imposta - Incentivi fiscali alla sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan
- art. 1 commi 85 e 86 L. 208/2015

Per il suo utilizzo di ricorda che:

- il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite Entratel/Fisconline, pena il rifiuto del versamento;
- il codice tributo "6875" va indicato nella sezione "Erario" del mod. F24, nella colonna "importi a credito compensati", in compensazione di altri importi dovuti;
- nel campo "anno di riferimento" va riportato l'anno di immatricolazione dei veicoli nuovi;
- nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, il codice tributo andrà riportato nella colonna "importi a debito versati";
- qualora l'importo del credito utilizzato in compensazione sia superiore all'ammontare spettante, il relativo mod. F24 è scartato.

Esempio

Un rivenditore di autocaravan deve pagare l'Iva relativa al II trimestre 2017 per € 12.000. Tale rivenditore nel 2016 ha immatricolato caravan ottenendo l'incentivo in commento per un totale di 8.000 euro.

Il modello F24 del 20/08 dovrà essere così compilato.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6032	2017		12.000,		
		6875	2016			8.000,	
codice ufficio	codice atto	TOTALE			A	B	4.000
					12.000	7.000	SALDO (A-B)